



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 14 settembre 2016
(OR. en)**

**10973/16
ADD 5**

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0206 (NLE)**

**WTO 195
SERVICES 20
FDI 16
CDN 12**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte e
 l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Parte A**Indicazioni geografiche che identificano un prodotto originario dell'Unione europea**

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
České pivo		Birra	Repubblica ceca
Žatecký Chmel		Luppoli	Repubblica ceca
Hopfen aus der Hallertau		Luppoli	Germania
Nürnberger Bratwürste**		Carni fresche, congelate e trasformate	Germania
Nürnberger Rostbratwürste		Carni fresche, congelate e trasformate	Germania
Schwarzwälder Schinken		Carni fresche, congelate e trasformate	Germania
Aachener Printen		Dolciumi e prodotti da forno	Germania
Nürnberger Lebkuchen		Dolciumi e prodotti da forno	Germania
Lübecker Marzipan		Dolciumi e prodotti da forno	Germania
Bremer Klaben		Dolciumi e prodotti da forno	Germania
Hessischer Handkäse		Formaggi	Germania

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Hessischer Handkäs		Formaggi	Germania
Tettnanger Hopfen		Luppoli	Germania
Spreewälder Gurken		Prodotti orticoli freschi e trasformati	Germania
Danablu		Formaggi	Danimarca
Ελιά Καλαμάτας	Elia Kalamatas	Olive da tavola e trasformate	Grecia
Μαστίχα Χίου	Masticha Chiou	Gomme e resine naturali - gomme da masticare	Grecia
Φέτα*	Feta	Formaggi	Grecia
Ελαιόλαδο Καλαμάτας	Kalamata olive oil	Oli e grassi di origine animale	Grecia
Ελαιόλαδο Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Kolymvari Chanion Kritis Olive Oil	Oli e grassi di origine animale	Grecia
Ελαιόλαδο Σητείας Λασιθίου Κρήτης	Sitia Lasithiou Kritis Olive oil	Oli e grassi di origine animale	Grecia
Ελαιόλαδο Λακωνία	Olive Oil Lakonia	Oli e grassi di origine animale	Grecia
Κρόκος Κοζάνης	Krokos Kozanis	Spezie	Grecia
Κεφαλογραβιέρα	Kefalograviera	Formaggi	Grecia
Γραβιέρα Κρήτης	Graviera Kritis	Formaggi	Grecia
Γραβιέρα Νάξου	Graviera Naxou	Formaggi	Grecia
Μανούρι	Manouri	Formaggi	Grecia
Κασέρι	Kasseri	Formaggi	Grecia
Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς	Fassolia Gigantes Elefantas Kastorias	Prodotti orticoli freschi e trasformati	Grecia

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas	Prodotti orticoli freschi e trasformati	Grecia
Κονσερβολιά Αμφίσσης	Konservolia Amfissis	Olive da tavola e trasformate	Grecia
Λουκούμι Γεροσκήπου	Loukoumi Geroskipou	Dolciumi e prodotti da forno	Cipro
Baena		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Sierra Mágina		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Aceite del Baix Ebre- Montsía		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Oli del Baix Ebre-Montsía		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Aceite del Bajo Aragón		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Antequera		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Priego de Córdoba		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Sierra de Cádiz		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Sierra de Segura		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Sierra de Cazorla		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Siurana		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Aceite de Terra Alta		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Oli de Terra Alta		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Les Garrigues		Oli e grassi di origine animale	Spagna
Estepa		Oli e grassi di origine animale	Spagna

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Guijuelo		Carni fresche, congelate e trasformate	Spagna
Jamón de Huelva		Carni fresche, congelate e trasformate	Spagna
Jamón de Teruel		Carni fresche, congelate e trasformate	Spagna
Salchichón de Vic		Carni fresche, congelate e trasformate	Spagna
Llonganissa de Vic		Carni fresche, congelate e trasformate	Spagna
Mahón-Menorca		Formaggi	Spagna
Queso Manchego		Formaggi	Spagna
Cítricos Valencianos		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Spagna
Cítrics Valencians		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Spagna
Jijona		Dolciumi e prodotti da forno	Spagna
Turrón de Alicante		Dolciumi e prodotti da forno	Spagna
Azafrán de la Mancha		Spezie	Spagna
Comté		Formaggi	Francia
Reblochon		Formaggi	Francia
Reblochon de Savoie		Formaggi	Francia

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Roquefort		Formaggi	Francia
Camembert de Normandie		Formaggi	Francia
Brie de Meaux		Formaggi	Francia
Emmental de Savoie		Formaggi	Francia
Pruneaux d'Agen		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Francia
Pruneaux d'Agen mi-cuits		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Francia
Huîtres de Marennes- Oléron		Prodotti ittici freschi, congelati e trasformati	Francia
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Chalosse		Carni fresche, congelate e trasformate	Francia
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Gascogne		Carni fresche, congelate e trasformate	Francia
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Gers		Carni fresche, congelate e trasformate	Francia
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Landes		Carni fresche, congelate e trasformate	Francia
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Périgord		Carni fresche, congelate e trasformate	Francia
Canards à foie gras du Sud-Ouest: Quercy		Carni fresche, congelate e trasformate	Francia
Jambon de Bayonne***		Carni stagionate	Francia
Huile d'olive de Haute- Provence		Oli e grassi di origine animale	Francia

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence		Oli essenziali	Francia
Morbier		Formaggi	Francia
Epoisses		Formaggi	Francia
Beaufort***		Formaggi	Francia
Maroilles		Formaggi	Francia
Marolles		Formaggi	Francia
Munster*		Formaggi	Francia
Munster Géromé		Formaggi	Francia
Fourme d'Ambert		Formaggi	Francia
Abondance		Formaggi	Francia
Bleu d'Auvergne		Formaggi	Francia
Livarot		Formaggi	Francia
Cantal		Formaggi	Francia
Fourme de Cantal		Formaggi	Francia
Cantalet		Formaggi	Francia
Petit Cantal		Formaggi	Francia
Tomme de Savoie		Formaggi	Francia
Pont - L'Evêque		Formaggi	Francia
Neufchâtel		Formaggi	Francia
Chabichou du Poitou		Formaggi	Francia
Crottin de Chavignol		Formaggi	Francia

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Saint-Nectaire		Formaggi	Francia
Piment d'Espelette		Spezie	Francia
Lentille verte du Puy		Prodotti orticoli freschi e trasformati	Francia
Aceto balsamico Tradizionale di Modena		Aceti	Italia
Aceto balsamico di Modena		Aceti	Italia
Cotechino Modena		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Zampone Modena		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Bresaola della Valtellina		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Mortadella Bologna		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Prosciutto di Parma		Carni stagionate	Italia
Prosciutto di S. Daniele		Carni stagionate	Italia
Prosciutto Toscano		Carni stagionate	Italia
Prosciutto di Modena		Carni stagionate	Italia
Provolone Valpadana		Formaggi	Italia
Taleggio		Formaggi	Italia
Asiago*		Formaggi	Italia
Fontina*		Formaggi	Italia

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Gorgonzola*		Formaggi	Italia
Grana Padano		Formaggi	Italia
Mozzarella di Bufala Campana		Formaggi	Italia
Parmigiano Reggiano		Formaggi	Italia
Pecorino Romano		Formaggi	Italia
Pecorino Sardo		Formaggi	Italia
Pecorino Toscano		Formaggi	Italia
Arancia Rossa di Sicilia		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Italia
Cappero di Pantelleria		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Italia
Kiwi Latina		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Italia
Lenticchia di Castelluccio di Norcia		Prodotti orticoli freschi e trasformati	Italia
Mela Alto Adige		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Italia
Südtiroler Apfel		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Italia
Pesca e nettarina di Romagna		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Italia
Pomodoro di Pachino		Prodotti orticoli freschi e trasformati	Italia

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Radicchio Rosso di Treviso		Prodotti orticoli freschi e trasformati	Italia
Ricciarelli di Siena		Dolciumi e prodotti da forno	Italia
Riso Nano Vialone Veronese		Cereali	Italia
Speck Alto Adige		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Südtiroler Markenspeck		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Südtiroler Speck		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Veneto Valpolicella		Oli e grassi di origine animale	Italia
Veneto Euganei e Berici		Oli e grassi di origine animale	Italia
Veneto del Grappa		Oli e grassi di origine animale	Italia
Culatello di Zibello		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Garda		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Lardo di Colonnata		Carni fresche, congelate e trasformate	Italia
Szegedi téliszalámi		Carni fresche, congelate e trasformate	Ungheria
Szegedi szalámi		Carni fresche, congelate e trasformate	Ungheria

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Tiroler Speck		Carni fresche, congelate e trasformate	Austria
Steirischer Kren		Prodotti orticoli freschi e trasformati	Austria
Steirisches Kürbiskernöl		Semi oleosi	Austria
Queijo S. Jorge		Formaggi	Portogallo
Azeite de Moura		Oli e grassi di origine animale	Portogallo
Azeites de Trás-os-Montes		Oli e grassi di origine animale	Portogallo
Azeite do Alentejo Interior		Oli e grassi di origine animale	Portogallo
Azeites da Beira Interior		Oli e grassi di origine animale	Portogallo
Azeites do Norte Alentejano		Oli e grassi di origine animale	Portogallo
Azeites do Ribatejo		Oli e grassi di origine animale	Portogallo
Pêra Rocha do Oeste		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Portogallo
Ameixa d'Elvas		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Portogallo
Ananás dos Açores / S. Miguel		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Portogallo
Chouriça de carne de Vinhais		Carni fresche, congelate e trasformate	Portogallo
Linguiça de Vinhais		Carni fresche, congelate e trasformate	Portogallo

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)
Chouriço de Portalegre		Carni fresche, congelate e trasformate	Portogallo
Presunto de Barrancos		Carni fresche, congelate e trasformate	Portogallo
Queijo Serra da Estrela		Formaggi	Portogallo
Queijos da Beira Baixa		Formaggi	Portogallo
Queijo de Castelo Branco		Formaggi	Portogallo
Queijo Amarelo da Beira Baixa		Formaggi	Portogallo
Queijo Picante da Beira Baixa		Formaggi	Portogallo
Salpicão de Vinhais		Carni fresche, congelate e trasformate	Portogallo
Gouda Holland		Formaggi	Paesi Bassi
Edam Holland		Formaggi	Paesi Bassi
Kalix Løjrom		Prodotti ittici freschi, congelati e trasformati	Svezia
Magiun de prune Topoloveni		Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Romania

Parte B

Indicazioni geografiche che identificano un prodotto originario del Canada

Indicazione	Traslitterazione (solo a titolo informativo)	Classe di prodotto	Luogo di origine (territorio, regione o località)

TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 20.21, PARAGRAFO 11 E 20.21, PARAGRAFO 12

Parte A

Valencia Orange

Orange Valencia

Valencia

Black Forest Ham

Jambon Forêt Noire

*Tiroler Bacon*²⁹

*Bacon Tiroler*²⁹

Parmesan

St. George Cheese

Fromage St-George[s]

Parte B

Il termine "comté" associato a prodotti alimentari quando utilizzato per riferirsi a una contea (ad esempio, "Comté du Prince-Edouard"; "Prince Edward County"; "Comté de Prescott-Russell"; "Prescott-Russell County").

Il termine "Beaufort" associato a prodotti caseari prodotti in prossimità del luogo geografico denominato "Beaufort range", Vancouver Island, Columbia britannica.

²⁹ È consentito l'uso di variazioni ortografiche in inglese e francese, comprese "Tyrol", "Tiroler", "Tyroler" e "Tirolien".

CLASSI DI PRODOTTO

1. Per **carni fresche, congelate e trasformate** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.
2. Per **carni stagionate** si intendono i prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura a secco che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.
3. Per **luppoli** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 12.10 del sistema armonizzato.
4. Per **prodotti ittici freschi, congelati e trasformati** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 3 e nelle voci 16.03, 16.04 o 16.05 del sistema armonizzato.
5. Per **burro** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.05 del sistema armonizzato.
6. Per **formaggi** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.06 del sistema armonizzato.
7. Per **prodotti orticoli freschi e trasformati** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 7 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti vegetali che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato.

8. Per **frutta e frutta a guscio fresche e trasformate** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 8 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti frutta o frutta a guscio che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato.
9. Per **spezie** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 9 del sistema armonizzato.
10. Per **cereali** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 10 del sistema armonizzato.
11. Per **prodotti della macinazione** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 11 del sistema armonizzato.
12. Per **semi oleosi** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 12 del sistema armonizzato.
13. Per **bevande a base di estratti vegetali** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 13.02 del sistema armonizzato.
14. Per **oli e grassi di origine animale** si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 15 del sistema armonizzato.
15. Per **dolciumi e prodotti da forno** si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 17.04, 18.06, 19.04 o 19.05 del sistema armonizzato.
16. Per **paste** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 19.02 del sistema armonizzato.

17. Per **olive da tavola e trasformate** si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 20.01 o 20.05 del sistema armonizzato.
18. Per **pasta di senape** si intendono i prodotti che rientrano nella sottovoce 2103.30 del sistema armonizzato.
19. Per **birra** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.03 del sistema armonizzato.
20. Per **aceti** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.09 del sistema armonizzato.
21. Per **oli essenziali** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 33.01 del sistema armonizzato.
22. Per **gomme e resine naturali - gomme da masticare** si intendono i prodotti che rientrano nella voce 17.04 del sistema armonizzato.

REGOLE DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente capo e a norma delle presenti regole:

per **consulente** si intende una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

per **collegio arbitrale** si intende un collegio costituito a norma dell'articolo 29.7;

per **arbitro** si intende un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 29.7;

per **assistente** si intende una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

per **giorno** si intende un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto;

per **giorno festivo** si intende ogni sabato e domenica e qualsiasi altro giorno designato da una parte come non lavorativo ai fini delle presenti regole;

per **rappresentante di una parte** si intende un funzionario o qualsiasi altra persona fisica designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

per **parte chiamata a rispondere** si intende la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29.2; e

per **parte richiedente** si intende la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 29.6.

2. Salvo altrimenti concordato, la parte chiamata a rispondere provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti arbitrali, in particolare delle audizioni. Le parti partecipano tuttavia in egual misura alle spese amministrative del procedimento arbitrale, compresi i compensi e tutte le spese di viaggio e alloggio e le spese generali degli arbitri e dei loro assistenti.

Notifiche

3. Salvo altrimenti concordato, le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell'invio.
4. Qualora una parte comunichi per iscritto, essa trasmette una copia elettronica delle comunicazioni all'altra parte e a ciascuno degli arbitri.
5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale o un giorno di riposo del Canada o dell'Unione europea, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. In nessun caso documenti, notifiche o richieste di alcun tipo si considerano ricevuti in un giorno festivo.
7. A seconda delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e le notifiche indirizzate al comitato misto CETA conformemente al presente capo sono inviate in copia agli altri organi istituzionali competenti.

Avvio del procedimento arbitrale

8. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni lavorativi dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi i compensi e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso totale dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
9. a) Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni lavorativi dalla data di costituzione del collegio arbitrale quest'ultimo è investito del mandato seguente:
"esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 29.2 ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 29.10, 29.17 e 29.18."

- b) Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni lavorativi dal raggiungimento del loro accordo.
- c) Il collegio arbitrale può pronunciarsi sulla propria competenza.

Comunicazioni iniziali

- 10. La parte richiedente presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte chiamata a rispondere presenta la propria replica scritta entro 21 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Lavori dei collegi arbitrali

- 11. Il presidente del collegio arbitrale presiede a tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
- 12. Le audizioni si svolgono di persona. Salvo altrimenti disposto nel presente capo e fatte salve le disposizioni di cui al punto 30, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le proprie altre attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
- 13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

14. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
15. Le valutazioni, le deliberazioni e le raccomandazioni del collegio arbitrale a norma degli articoli 29.9 e 29.10 dovrebbero essere adottate per consenso o, ove il consenso non sia possibile, a maggioranza dei membri.
16. Gli arbitri non possono esprimere opinioni separate sulle questioni che non sono oggetto di consenso unanime.
17. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 29 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca parità di trattamento delle parti.
18. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile nell'ambito dei procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo eventualmente necessario ai fini dell'equità e dell'efficienza dei procedimenti, comunica per iscritto alle parti i motivi della modifica o dell'adeguamento e il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.
19. I termini di cui al presente capo e al presente allegato possono essere modificati con il consenso delle parti. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell'ambito dei procedimenti.

20. Il collegio arbitrale sospende i lavori:

- a) su richiesta della parte richiedente per un periodo specificato nella richiesta, ma non superiore a 12 mesi consecutivi, e li riprende su richiesta della parte richiedente; o
- b) dopo aver emanato la relazione interinale o, nel caso di un procedimento relativo a un disaccordo sull'equivalenza a norma dell'articolo 29.14 o di un procedimento a norma dell'articolo 29.15, soltanto su richiesta di entrambe le parti per un periodo specificato nella richiesta, e li riprende su richiesta di una delle parti.

Se non viene formulata una richiesta di ripresa dei lavori del collegio arbitrale entro la fine del periodo specificato nella richiesta di sospensione, il procedimento viene chiuso. La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del capo 29 (Risoluzione delle controversie).

Sostituzione

- 21. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 29.7, paragrafo 3.
- 22. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato 29-B ("codice di condotta") e che per questa ragione debba essere sostituito, ne informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

23. Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.7, paragrafo 3.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, egli designa un nuovo arbitro per estrazione a sorte tra i nomi dell'elenco di cui all'articolo 29.8, paragrafo 1, tra i quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell'articolo 29.7, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone fisiche proposte dalla parte richiedente e dalla parte chiamata a rispondere a norma dell'articolo 29.8, paragrafo 1. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

24. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, revocano il presidente e designano un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.7, paragrafo 3.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta ai due arbitri rimanenti. La decisione degli arbitri riguardo alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se gli arbitri decidono che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designano un nuovo presidente per estrazione a sorte tra i nomi rimanenti dell'elenco di cui all'articolo 29.8, paragrafo 1. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente punto.

Se gli arbitri non addivengono a una decisione entro 10 giorni dal deferimento della questione, si applica la procedura di cui all'articolo 29.7.

25. I procedimenti arbitrali sono sospesi per il periodo necessario a espletare la procedura di cui ai punti da 21 a 24.

Audizioni

26. Consultate le parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Tali informazioni vengono inoltre messe a disposizione del pubblico dalla parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento, fatte salve le disposizioni del punto 39.
27. Salvo diverso accordo tra le parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte richiedente è il Canada e a Ottawa se la parte richiedente è l'Unione europea.
28. In linea di principio, dovrebbe essere prevista soltanto un'audizione. Il collegio arbitrale può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, convocare un'audizione supplementare quando la controversia riguarda questioni di eccezionale complessità. Non vengono organizzate audizioni supplementari per le procedure di cui agli articoli 29.14 e 29.15, tranne in caso di disaccordo sulla conformità e sull'equivalenza.

29. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'audizione.
30. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono presenziare all'audizione:
- a) i rappresentanti delle parti;
 - b) i consulenti delle parti;
 - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché
 - d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

31. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che nel corso dell'audizione interverranno oralmente per conto di quella parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.
32. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte richiedente e alla parte chiamata a rispondere:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte richiedente
- b) argomentazione della parte chiamata a rispondere

Confutazione

- a) replica della parte richiedente
- b) controreplica della parte chiamata a rispondere

- 33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'audizione.
- 34. Dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti, il collegio arbitrale trasmette alle parti un verbale definitivo di ciascuna audizione.
- 35. Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere agli arbitri e all'altra parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

- 36. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.
- 37. Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alla risposta fornita dall'altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

Trasparenza e riservatezza

38. Fatto salvo il punto 39, ciascuna parte mette le proprie comunicazioni a disposizione del pubblico e, salvo diverso accordo tra le parti, le audizioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico.
39. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate, tale parte fornisce anche, entro 15 giorni, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.

Contatti unilaterali

40. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.
41. Un arbitro non può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Informazioni e consulenza tecnica

42. Su richiesta di una parte della controversia o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può chiedere informazioni e consulenza tecnica a qualsiasi persona od organismo che ritenga idonei, fatti salvi eventuali termini e condizioni concordati tra le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a ciascuna parte affinché possa formulare osservazioni.

Comunicazioni amicus curiae

43. Le persone non governative stabilite in una delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai punti che seguono.
44. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, abbiano una lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale.
45. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità dei punti 48 e 49.

46. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle presenti regole. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il collegio arbitrale trasmette le comunicazioni ottenute alle parti affinché possano formulare osservazioni.

Casi urgenti

47. Nei casi urgenti di cui all'articolo 29.11 il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nelle presenti regole e comunica tali adeguamenti alle parti.

Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione

48. Durante le consultazioni di cui all'articolo 29.7, paragrafo 2, ed entro la data della riunione di cui al punto 8, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento arbitrale.
49. Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte. La parte chiamata a rispondere provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.
50. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.
51. I costi della traduzione di un lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

52. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente alle presenti regole.

Computo dei termini

53. Tutti i termini di cui al presente capo e al presente allegato, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.
54. Qualora, in applicazione del punto 6, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento.

Altre procedure

55. I termini fissati in conformità delle presenti regole sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro dei procedimenti di cui agli articoli 29.14 e 29.15.
56. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario per i procedimenti istituiti a norma degli articoli 29.14 e 29.15, si applica la procedura di cui all'articolo 29.7. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 20 giorni.

CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI

Definizioni

1. Ai fini del presente capo e a norma del presente codice di condotta:

per **arbitro** si intende un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 29.7;

per **assistente** si intende una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

per **candidato** si intende una persona fisica il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 29.8, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 29.7;

per **mediatore** si intende una persona fisica che conduce una mediazione in conformità dell'articolo 29.5;

per **procedimento**, salvo diversa indicazione, si intende un procedimento arbitrale;

per **personale**, con riferimento a un arbitro, si intendono le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Responsabilità dei candidati e degli arbitri

2. I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 16 a 19.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del presente capo, ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. Senza limitare la portata generale di quanto precede, ciascun candidato dichiara gli interessi, le relazioni e i fatti seguenti:
 - 1) qualsiasi interesse finanziario del candidato:
 - a) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo; e
 - b) in un procedimento amministrativo o in un procedimento dinanzi a un tribunale nazionale o dinanzi a un altro collegio o comitato che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nel procedimento per cui il candidato è stato proposto;

- 2) qualsiasi interesse finanziario del datore di lavoro del candidato, di un suo partner, di un suo socio o di un suo familiare:
 - a) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo; e
 - b) in un procedimento amministrativo o in un procedimento dinanzi a un tribunale nazionale o dinanzi a un altro collegio o comitato che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nel procedimento per cui il candidato è stato proposto;
- 3) qualsiasi relazione, passata o presente, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale con le parti interessate nel procedimento, o con il loro consulente legale, o qualsiasi relazione della stessa natura che riguardi un datore di lavoro del candidato, un suo partner, un suo socio o un suo familiare; nonché
- 4) qualsiasi patrocinio pubblico o rappresentanza legale o d'altro genere riguardante una questione contestata nel procedimento o concernente gli stessi argomenti.
5. I candidati e gli arbitri comunicano al comitato misto CETA le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.
6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ciascun arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli tempestivamente per iscritto al comitato misto CETA, affinché siano esaminati dalle parti.

Doveri degli arbitri

7. In seguito alla nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le sue funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
8. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
9. Gli arbitri prendono tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti da 2 a 6 e da 17 a 19 e le rispettino.
10. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

11. Gli arbitri evitano di dare adito a sospetti di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
12. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle loro funzioni.

13. Un arbitro non può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati, ed evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
14. Ciascun arbitro si adopera affinché il suo comportamento e il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
15. Ciascun arbitro deve evitare di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla sua indipendenza o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

16. Ciascun ex arbitro deve evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

17. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

18. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente capo.
19. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano, in nessun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

Spese

20. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dai suoi assistenti, e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

21. Il presente codice di condotta si applica, *mutatis mutandis*, ai mediatori.

REGOLE DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

A norma dell'articolo 29.5, il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

SEZIONE A

Procedimento di mediazione

Articolo 2

Apertura del procedimento

1. Una parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle parti a un procedimento di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte. Essa è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e:
 - a) specifica la misura contestata;

- b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; e
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. Quando una parte chiede la mediazione a norma del paragrafo 1, l'altra parte considera la richiesta in buona fede e risponde per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.

Articolo 3

Designazione del mediatore

1. All'apertura del procedimento di mediazione, le parti designano di comune accordo un mediatore, se possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della risposta alla richiesta di mediazione.
2. Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. A norma dell'allegato 29-B, punto 21, si applica ai mediatori il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori. Si applicano inoltre, mutatis mutandis, i punti da 3 a 7 e da 48 a 54 delle regole di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato 29-A.

Regole di procedura per la mediazione

1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha richiesto la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla presentazione di questa descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti³⁰ e parti interessate pertinenti e fornire eventuale altro sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti.
3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. Il mediatore non può tuttavia offrire consulenza né formulare osservazioni riguardo alla compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

³⁰ Una parte non può opporsi alla consultazione di un esperto nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente capo o dell'accordo OMC per il solo motivo che l'esperto è stato consultato a norma del presente paragrafo.

4. La procedura si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato misto CETA. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni considerate riservate da una parte.
7. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura contestata oggetto del procedimento, della procedura seguita e dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle parti una relazione scritta finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
8. Il procedimento si conclude:
 - a) con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
 - b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, previa consultazione delle parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;

- c) con una dichiarazione scritta di una delle parti previa ricerca di soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri formulati e delle soluzioni proposte dal mediatore. Tale dichiarazione non può essere rilasciata prima del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5; o
- d) in qualsiasi fase della procedura, previo accordo tra le parti.

SEZIONE B

Attuazione

Articolo 5

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE C

Disposizioni generali

Articolo 6

Riservatezza e rapporto con la risoluzione delle controversie

1. Salvo diverso accordo tra le parti, e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6, tutte le fasi del procedimento, compresi i pareri formulati e le soluzioni proposte, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. L'obbligo di riservatezza non si estende alle informazioni fattuali già di dominio pubblico.
2. Il procedimento di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.
3. Non è necessario richiedere consultazioni prima di avviare il procedimento di mediazione. Tuttavia, prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe di norma avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.

4. Le parti non adducono né presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
- a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
 - b) il fatto che l'altra parte si sia detta disposta ad accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; né
 - c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
5. Un mediatore non può far parte di un collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie, a norma del presente accordo o dell'accordo OMC, riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 7

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

Articolo 8

Costi

1. Ciascuna parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le parti partecipano in egual misura ai costi organizzativi, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quello del presidente di un collegio arbitrale a norma dell'allegato 29-A, punto 8.

Articolo 9

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano sulla necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un eventuale meccanismo corrispondente in sede OMC.

**ELENCO DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO
TRA IL CANADA
E GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo del Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Ottawa il 3 febbraio 1997.

Agreement between the Czech Republic and Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra la Repubblica ceca e il Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Praga il 6 maggio 2009.

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Ottawa il 3 ottobre 1991.

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Riga il 5 maggio 2009.

Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the Republic of Malta Constituting an Agreement Relating to Foreign Investment Insurance (accordo sotto forma di scambio di note tra il governo del Canada e il governo della Repubblica di Malta sull'assicurazione degli investimenti esteri), concluso a La Valletta il 24 maggio 1982.

Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Varsavia il 6 aprile 1990.

Agreement between the Government of Romania and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Romania e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Bucarest l'8 maggio 2009.

Agreement between the Slovak Republic and Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra la Repubblica slovacca e il Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Bratislava il 20 luglio 2010.

MODIFICHE
DELL'ACCORDO SULLE BEVANDE ALCOLICHE DEL 1989
E DELL'ACCORDO SUI VINI E SULLE BEVANDE SPIRITOSE DEL 2003

SEZIONE A

All'articolo 1 dell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, è aggiunta la definizione seguente:

"l'espressione « autorità competente» indica un governo, una commissione, un consiglio o un altro ente governativo di una delle parti autorizzato dalla legge a controllare la vendita di vino e bevande alcoliche distillate."

SEZIONE B

All'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) richiesta ai punti di vendita di vino privati esterni dell'Ontario e della Columbia britannica di vendere esclusivamente vini fabbricati da cantine canadesi. Il numero di questi punti di vendita di vino privati esterni autorizzati a vendere esclusivamente vini fabbricati da cantine canadesi in dette province non supera 292 nell'Ontario e 60 nella Columbia britannica;"

SEZIONE C

L'articolo 4 dell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Trattamento commerciale

1. Nell'esercizio delle loro funzioni in materia di acquisto, distribuzione e vendita al minuto di prodotti dell'altra parte, le autorità competenti si conformano alle disposizioni dell'articolo XVII del GATT relativo alle imprese commerciali di Stato, in particolare adottano decisioni esclusivamente basate su considerazioni di ordine commerciale e offrono alle imprese dell'altra parte adeguate opportunità, secondo le prassi commerciali d'uso, di concorrere per prendere parte agli acquisti.
2. Ciascuna parte adotta tutte le misure possibili per garantire che un'impresa cui sia stato concesso un monopolio nel commercio e nella vendita di vini e bevande spiritose nel suo territorio non si serva della propria posizione di monopolio per esercitare, direttamente o indirettamente, anche tramite i propri rapporti con la società madre, con le società controllate o con altre imprese soggette a una proprietà comune, la vendita di vini e bevande spiritose in un mercato al di fuori del territorio in cui l'impresa ha una posizione di monopolio provocando un effetto anticoncorrenziale che limita sensibilmente la concorrenza in tale mercato."

SEZIONE D

L'articolo 4 bis dell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 bis – Prezzi

1. Le autorità competenti delle parti provvedono a che ogni maggiorazione, costo del servizio, o altre misure in materia di prezzi siano di natura non discriminatoria, si applichino a tutte le vendite al minuto e siano conformi all'articolo 2.
2. Ai prodotti dell'altra parte può essere applicata una differenza del costo del servizio solo in misura non superiore alla differenza di costo necessariamente connessa alla commercializzazione di prodotti dell'altra parte, tenendo conto delle spese supplementari derivanti, tra l'altro, dal modo e dalla frequenza di consegna.
3. Ciascuna parte provvede affinché non sia applicato un costo del servizio a un prodotto dell'altra parte in base al valore del prodotto.
4. La differenza del costo del servizio è giustificata da revisori dei conti indipendenti, secondo le normali procedure contabili, in base ai risultati di un audit eseguito, su richiesta dell'altra parte, entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003 e successivamente, su richiesta di detta parte, a intervalli non inferiori a quattro anni. I risultati dell'audit sono messi a disposizione di una o dell'altra parte entro un anno dalla presentazione della richiesta.

5. Le autorità competenti aggiornano gli importi della differenza del costo del servizio, secondo necessità, per riflettere l'impegno assunto nell'articolo 4 bis, paragrafo 2.
6. Le autorità competenti mettono a disposizione gli importi applicabili relativi alla differenza del costo del servizio tramite mezzi accessibili al pubblico, quali il loro sito Internet ufficiale.
7. Le autorità competenti stabiliscono un punto di contatto per domande e dubbi dell'altra parte per quanto riguarda gli importi della differenza del costo del servizio. Ciascuna parte risponde a una richiesta dell'altra parte per iscritto entro 60 giorni dal ricevimento della medesima."

SEZIONE E

Nell'accordo sulle bevande alcoliche del 1989, come modificato dall'allegato VIII dell'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003, è inserito il seguente articolo 4 ter:

"Articolo 4 ter

Requisiti di miscelazione

Nessuna delle parti può adottare o mantenere in vigore misure che impongano che le bevande alcoliche distillate importate dal territorio dell'altra parte per l'imbottigliamento siano miscelate con bevande alcoliche distillate della parte importatrice."

SEZIONE F

L'accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003 è modificato come segue:

- a) all'articolo 27 (Comitato misto), paragrafo 3, il primo trattino è sostituito con "ad adottare modifiche degli allegati del presente accordo mediante una decisione del comitato misto,";
- b) il titolo VIII (Risoluzione delle controversie) è soppresso;
- c) all'articolo 8 (Procedura di opposizione), paragrafo 1, le ultime due frasi sono sostituite con "Una parte contraente può chiedere di avviare le consultazioni previste all'articolo 29.4 (Consultazioni) dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea ("CETA"). Qualora le consultazioni non bastino a risolvere la controversia, una parte contraente può notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di sottoporre la questione ad arbitrato a norma degli articoli da 29.6 a 29.10 del CETA.";
- d) all'articolo 9 (Modifiche dell'allegato I), paragrafo 2, la frase introduttiva (cappello) è sostituita dalla seguente: "In deroga al paragrafo 1, se una parte contraente ha avviato la procedura di opposizione prevista all'articolo 8 (Procedura di opposizione), entrambe le parti contraenti si attengono ai risultati delle consultazioni o, qualora si faccia ricorso alla procedura di arbitrato a norma degli articoli da 29.6 a 29.10 del CETA:";
- e) all'articolo 9 (Modifiche dell'allegato I), è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Quando gli articoli da 29.6 a 29.10 del CETA sono applicati nel corso della procedura di cui al paragrafo 2, essi si applicano *mutatis mutandis*."

DICHIARAZIONE COMUNE SUI VINI E SULLE BEVANDE SPIRITOSE

Le parti riconoscono gli sforzi profusi e i progressi compiuti in materia di vini e bevande spiritose nel contesto dei negoziati del presente accordo. Tali sforzi hanno condotto a soluzioni concordate su una serie di questioni di grande rilevanza.

Le parti convengono di discutere servendosi dei meccanismi appropriati, senza indugio e al fine di pervenire a soluzioni concordate, qualsiasi altra questione d'interesse riguardante i vini e le bevande spiritose, e in particolare il desiderio dell'Unione europea di addivenire all'eliminazione della differenza nelle maggiorazioni applicate a livello provinciale ai vini nazionali e ai vini imbottigliati in Canada nei punti di vendita di vino privati.

Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le parti convengono di riesaminare i progressi compiuti nell'eliminazione della differenza nelle maggiorazioni di cui al comma precedente, sulla base dell'esame di tutti gli sviluppi del settore, comprese le conseguenze di un'eventuale concessione a paesi terzi di un trattamento più favorevole nel quadro di altri negoziati commerciali con il Canada.

**DICHIARAZIONE COMUNE
DELLE PARTI SUI PAESI
CHE HANNO ISTITUITO UN'UNIONE DOGANALE
CON L'UNIONE EUROPEA**

1. L'Unione europea ricorda l'obbligo per i paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'Unione europea, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'Unione europea.

2. In tale contesto, il Canada si adopera per avviare negoziati con i paesi:
 - a) che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea e

 - b) le cui merci non beneficiano delle concessioni tariffarie previste dal presente accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale globale che istituisca una zona di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC in materia di beni e servizi, purché tali paesi accettino di negoziare un accordo globale e ambizioso comparabile al presente accordo per portata e ambizione. Il Canada si adopera per avviare i negoziati quanto prima, al fine di consentire l'entrata in vigore di un siffatto accordo il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.